

SCHEMA
CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI

LOTTO	DENOMINAZIONE ISTITUTO
1	
2	
3	
4	
5	

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO.....	3
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	4
ART. 4 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO	5
ART. 5 – TIPOLOGIA CONTRATTO, ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI	6
ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI	7
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO.....	8
ART. 9 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	8
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 13 - CONTROLLI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	10
ART. 14 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI.....	10
ART. 16 – ADEGUAMENTO PREZZI.....	10
ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART. 18 – PENALI.....	11
ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO DELL’ACCORDO QUADRO	12
ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO	12
ART. 21 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	13
ART. 23 - REFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE	13
ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
ART. 26 - ACQUISTI DIRETTI.....	14
ART. 27 – FORO COMPETENTE	14
ART. 28 – NORMA DI RINVIO	15

ART. 1 – DEFINIZIONI

- a) **Accordo Quadro (AQ):** (art. 2 comma primo lett. n) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023): l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. L'Accordo Quadro è un "contratto normativo", per cui la relativa stipula non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario"; invero, dall'Accordo Quadro discende una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti applicativi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dall'importo dell'accordo stesso (cfr: Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7/1/2021 n. 89). Ne deriva che la stipula di un Accordo Quadro non richiede l'adozione di un corrispondente impegno di spesa per la Stazione Appaltante, il quale dovrà essere adottato con riferimento a ciascun singolo contratto applicativo.
- b) **Contratto Applicativo (CA):** è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, il fornitore individuato previa riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari firmati dell'Accordo Quadro avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.
- c) **Ordini di servizio (OdS):** l'ordine emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto e destinato all'Agenzia Viaggio per l'esecuzione, nell'ambito del Contratto Applicativo, di uno o più interventi. Gli ordini di servizio, a seconda del grado di priorità, si distinguono in: ordinario, urgente, somma urgenza. Ad ogni livello di priorità corrisponde una tempistica relativa all'esecuzione dell'intervento che l'Operatore Economico è tenuto a rispettare.
- d) **Istituti scolastici di Istruzione Superiore (I.I.S.):** sono le Amministrazioni titolari dell'appalto di ciascun lotto.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi dallo stesso derivanti per il servizio organizzazione dei viaggi di istruzione dall'Istituto di Istruzione Superiore per i seguenti Istituti Scolastici:

LOTTO	DENOMINAZIONE ISTITUTO	INDIRIZZO e P.IVA/C.F.	N. MAX OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI
1			5
2			5
3			5

4			5
5			5

Gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro per ciascun lotto si obbligano ad assumere le prestazioni che saranno di volta in volta richieste mediante sottoscrizione di singoli contratti attuativi nel rispetto delle condizioni stabilite da questi ultimi ed entro il limite massimo dell'importo e della durata previsti.

Nello specifico i servizi richiesti sono i seguenti:

- Uscite didattiche di n. 1 giorno;
- Viaggi di istruzione in Italia di uno o più giorni;
- Viaggi di istruzione all'estero di uno o più giorni;
- Viaggi Erasmus;
- Viaggi di alternanza scuola lavoro.

Gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro per ciascun lotto, relativamente al trasporto su gomma, dovranno conformarsi ai criteri minimi ambientali per il trasporto su strada specificati nel D.M. 17 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2021) e successive modifiche.

All'avvenuta aggiudicazione della gara, l'I.I.S. stipulerà con ciascun aggiudicatario il contratto di Accordo Quadro relativo al lotto di competenza, recependo patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Istituto scolastico provvederà a stipulare singoli contratti applicativi.

Con gli operatori economici indicati nel numero massimo nella tabella sopra riportata ciascun Istituto scolastico potrà interagire di volta in volta, per la durata dell'accordo quadro, allo scopo di consentire all'istituto scolastico in oggetto, di reperire i viaggi di istruzione alle migliori condizioni del mercato.

Si precisa tuttavia, che gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro non avranno esclusività di fornitura del servizio poiché ciascun l'Istituto scolastico, nelle persone dei RUP o del DEC (qualora nominato), chiederà prioritariamente agli operatori economici firmatari la fornitura dei viaggi di istruzione necessari alle condizioni del presente capitolato, ma, anche nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile nel rispetto di principi di economicità e di offerta sul mercato, si riserva di effettuare acquisiti diretti presso operatori economici estranei all'Accordo Quadro a condizioni economicamente più vantaggiose, senza che le agenzie aggiudicatarie possano avanzare pretese nei confronti dell'Istituto scolastico stesso.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, sottoscritto dalla CUC di Comunità Montana di Valle Sabbia, avrà la durata di 365 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto per ciascun lotto. Il contratto di Accordo Quadro si intenderà concluso anche prima di tale periodo qualora nell'ambito dello stesso sia stato raggiunto l'importo massimo previsto.

Allo scadere del primo periodo contrattuale, la CUC di Comunità Montana di Valle Sabbia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 365 giorni previa comunicazione da inviare a mezzo PEC agli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma che precede, alla scadenza dei primi 12 mesi il contratto di Accordo Quadro si intende automaticamente risolto. Non sono previste altre forme di proroghe o rinnovi.

L'Istituto Superiore si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione al presente accordo quadro, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che i contraenti dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, l'amministrazione aggiudicatrice (I.I.S.) di ciascun lotto si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo, purché lo stesso venga stipulato entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro di cui al primo comma del presente articolo.

Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Il contratto di Accordo Quadro sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP o altre convenzioni Nazionali/Regionali/Territoriali con condizioni di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare le condizioni con gli aggiudicatari dell'accordo quadro.

ART. 4 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli importi (IVA esclusa) dell'accordo quadro sono i seguenti:

LOTTO	DENOMINAZIONE ISTITUTO	IMPORTO STIMATO	IMPORTO OPZIONE DI RINNOVO	VALORE STIMATO COMPLESSIVO
1		€	€	€
2		€	€	€
3		€	€	€
4		€	€	€
5		€	€	€

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato in base ad una media degli ultimi anni. La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra l'Istituto scolastico e gli operatori economici firmatari e non è impegnativa in ordine all'affidamento a questi ultimi dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito.

Ciascun Istituto scolastico potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che gli operatori economici firmatari abbiano nulla a pretendere.

ART. 5 – TIPOLOGIA CONTRATTO, ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Accordo Quadro è eseguito secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs 36/2023 ovvero secondo i termini indicati nel presente capitolato riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro

Gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro sono tenuti a riconoscere agli Istituti scolastici eventuali condizioni migliorative praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali attuate in favore di clienti diversi dalle Stazioni Appaltanti e riguardante alcuni o tutte le prestazioni oggetto del servizio.

Ciascun operatore economico firmatario dell'Accordo Quadro si impegna a stipulare con l'Istituto scolastico i contratti applicativi per la fornitura di viaggi di istruzione che impegnano economicamente il Committente nei confronti dell'operatore economico.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro da parte della CUC di Comunità Montana di Valle Sabbia, ciascun Istituto scolastico, in ragione del bisogno specifico, procederà alla stipula dei predetti contratti attuativi previa riapertura del confronto competitivo tra tutti gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro al fine di determinare quali tra questi sarà il soggetto sottoscrittore ed esecutore del singolo contratto attuativo.

In particolare, ai fini della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, l'Istituto procederà con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro, secondo la procedura di seguito riportata:

a) per ogni appalto (viaggio di istruzione) da affidare l'Istituto scolastico del singolo lotto consulerà per iscritto tutti gli operatori economici firmatari dell'accordo quadro, mediante richiesta di approvvigionamento (appendice A) trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, la quale dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

1. Importo massimo del viaggio;
2. Destinazione;
3. Periodo;
4. Partecipanti;
5. Mezzi di trasporto;
6. Sistemazione alberghiera;
7. Programma;
8. Servizi aggiuntivi richiesti;
9. Scelta della tipologia di assicurazione per eventi straordinari;
10. Scelta delle eventuali ulteriori coperture assicurative.

b) l'Istituto scolastico fisserà un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun contratto attuativo, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto;

c) all'interno della richiesta di offerta, l'Istituto scolastico avrà l'onere di specificare i criteri di selezione dell'affidatario del contratto applicativo individuando gli stessi tra quelli indicati nell'Allegato al presente capitolato "Criteri di selezione del fornitore";

d) le offerte saranno presentate per iscritto all'Istituto scolastico mediante posta elettronica certificata da parte degli operatori economici interessati, in ragione dei criteri di selezione di cui al precedente punto. Ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, proporre il miglior pacchetto viaggio rispetto a quanto richiesto dall'Istituto scolastico tenuto conto del rapporto qualità/prezzo;

e) l'Istituto scolastico assegnerà le prestazioni relative al contatto applicativo all'operatore economico che avrà presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di selezione di cui alla precedente lett. c).

Il RUP dell'Istituto scolastico di ciascun lotto individuerà il soggetto affidatario del singolo viaggio di istruzione con il fine di ottenere la massima economicità tenendo conto anche della qualità della proposta e della soddisfazione del cliente.

Agli operatori economici sottoscrittori dell'accordo potrà essere richiesto un rilancio competitivo sull'offerta fatta in sede di selezione. Le condizioni migliorative varranno solo per lo specifico servizio oggetto di rilancio.

Individuata la migliore proposta secondo le modalità riportate nel precedente comma, l'Istituto Superiore procederà a stipulare il contratto applicativo con l'operatore Economico che avrà presentato l'offerta migliore dal punto di vista economico e qualitativo.

È onere di ciascun operatore economico sottoscrivere i singoli Contratti Applicativi che discenderanno dal presente A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dall'I.I.S. ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'A.Q.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata.

Gli operatori economici, entro il mese di LUGLIO di ogni anno, dovranno trasmettere all'Istituto scolastico un report riepilogativo dei viaggi allo stesso aggiudicati secondo le modalità concordate con l'Istituto scolastico.

ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI

L'affidatario di ciascun contratto esecutivo (viaggio) dovrà, per lo specifico viaggio:

- fornire all'Istituto Scolastico, via e-mail e SMS e/o Whatsapp, dalla fase di invio della proposta di viaggio e fino al termine del viaggio stesso, informazioni relative a eventuali potenziali rischi e criticità in tema di salute e sicurezza del viaggio connessi con la destinazione scelta.
- supportare l'istituto Scolastico nelle delicate fasi per l'ottenimento dei visti necessari per il singolo viaggio di istruzione.

ART. 7 – REFERENTE ACCORDO QUADRO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'AQ, ciascun operatore economico firmatario è tenuto a comunicare

all'I.I.S. le generalità dei Responsabili dell'accordo e degli eventuali sostituti, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. I Responsabili dell'accordo rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'appaltatore e avranno poteri decisionali per trattare e concordare, con i DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni per le quali non è escluso il subappalto.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'I.S.S. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essa connesse, derivassero all'Istituto Superiore o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto Superiore.

L'operatore economico è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Istituto Superiore o a terzi.

L'operatore economico affidatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Istituto Superiore, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato, e dovrà prevedere massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- RCT: € 5.000.000,00 per sinistro e per persona;
- RCO: € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico affidatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

L'operatore economico affidatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Istituto Superiore qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Istituto Superiore titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico affidatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto

assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

L'operatore economico affidatario è tenuto ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'operatore economico affidatario si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Istituto Superiore, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali. L'Istituto Superiore potrà svolgere e controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'operatore economico affidatario aggiudicatario è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del contratto.

Il CCNL individuato da ciascun dall'Istituto Superiore è quello del Turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi (codice univoco CNEL H04Z).

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto è indicato nella misura massima del **2%** dell'importo dell'accordo quadro assumendosi il rischio della potenziale mancata attivazione di contratti applicativi per l'intero importo dell'A.Q.

In sede di stipula dei singoli contratti attuativi, non sarà richiesta alcuna specifica garanzia definitiva sugli stessi.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria definitiva deve essere rilasciata nel rispetto e secondo le modalità previste dal D.M. n. 193/2022 (schema tipo 1.2.: "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva").

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto ai sensi dell'art. 31 dell'All. II.14 del D.Lgs 36/2023.

Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 comma 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il singolo contratto attuativo è divenuto efficace, il RUP autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto Superiore per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario non adempia, l'Istituto Superiore ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

prestazione.

ART. 13 - CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione del servizio competono all'Istituto Superiore che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che il servizio sia svolto secondo gli standard dal presente capitolato. L'Istituto Superiore potrà:

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative ai servizi oggetto del contratto, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'operatore economico affidatario almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodologie oggettive;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione;
- verificare gli importi delle voci dei preventivi forniti in linea con il mercato di riferimento.

ART. 14 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per ciascun contratto attuativo, il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'accettazione della stessa.

La fattura potrà essere emessa solo a seguito di sottoscrizione della documentazione contabile. Il pagamento di ogni fattura è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta in formato elettronico e degli altri documenti di rito.

L.I.S. effettua le verifiche previste e disciplinate dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602/73. Tale disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore o uguale a € 5.000,00, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, devono segnalare la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico affidatario del singolo contratto attuativo tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 16 – ADEGUAMENTO PREZZI

Considerato che la quotazione economica relativa a ciascun contratto attuativo avviene sulla base di una specifica richiesta di offerta e che ciascun operatore economico formulerà la propria proposta sulla base delle condizioni di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta, non si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

ART. 18 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo a cui è ricollegato l'evento che potrà generare la penale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo, l'Istituto scolastico potrà procedere all'irrogazione di penali anche al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

descrizione penalità	importo
mancata/insufficiente gestione delle intolleranze alimentari	€ 200,00
Inadeguatezza nella gestione dei passeggeri diversamente abili	€ 500,00
mancata/insufficiente tempestività di intervento per problematiche durante il viaggio di istruzione	€ 50,00 ogni ora rispetto a quanto offerto in sede di gara
mancata prenotazione dei biglietti di trasporto	€ 200,00 oltre al rimborso da parte dell'Agenzia di quanto speso per l'acquisto del biglietto in loco
mancata prenotazione dei biglietti di ingresso	€ 50,00 oltre al rimborso da parte dell'Agenzia di quanto speso per l'acquisto del biglietto in loco
mancata prenotazione degli alloggi	€ 500,00 per ogni mancanza, oltre alla ricollocazione immediata degli studenti c/o alloggi adeguati, con spese a carico dell'agenzia

	di eventuali sovrapprezzi rispetto a quanto preventivato.
inadeguatezza degli alloggi tale da comportare una ricollocazione dei viaggiatori c/o altra struttura	€ 100,00
inadeguatezza nel comportamento del conducente tale da mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri	€ 500,00
ritardi o consegne parziali od errate dei documenti di viaggio, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate	€ 250,00
ritardi nei trasporti imputabili all'aggiudicatario o a soggetti incaricati dallo stesso (esempio servizio autobus)	€ 100,00 ogni 30 minuti Qualora il ritardo generasse la perdita di coincidenze con altri mezzi di trasporto oppure la mancata fruizione di prenotazioni in orari stabiliti non posticipabili, sarà richiesto all'Agenzia il rimborso di quanto non fruito.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto applicativo dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Istituto scolastico all'operatore economico mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Istituto scolastico al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'Istituto scolastico, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla fattura relativa al contratto applicativo.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

Per la risoluzione si applica quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Per il recesso si applica quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora la singola impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima

della scadenza prevista, l'istituto scolastico aggiudicatario si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale e si riserverà di addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento dei danni.

ART. 21 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico di ciascun I.I.S., tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

ART. 22 - ESECUZIONE DEL DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Istituto scolastico potrà ordinare ad altro fornitore, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto scolastico.

ART. 23 - REFUSIONE DEI DANNI E DELLE SPESE

L'affidatario di ciascun contratto attuativo dovrà rifondere l'istituto scolastico di eventuali multe comminate da organi esterni di vigilanza, connesse ad irregolare svolgimento del servizio ad opera dell'operatore economico aggiudicatario.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni l'istituto scolastico potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione. Conseguentemente l'appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'istituto scolastico si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

ART. 24 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali; costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa fornitrice;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'impresa fornitrice;

- c) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) mancanze gravi nell'esecuzione del contratto di servizio;
- e) nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 122 del D.LGS 36/2023 e s.m.;
- f) nel caso di non ottemperanza nell'obbligo di tenere aperto un conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010.

La risoluzione potrà essere richiesta dall'Istituto scolastico per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Istituto scolastico di affidare a terzi le forniture del servizio in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute, in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Istituto scolastico, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- mancata prenotazione dei biglietti di ingresso/trasporto
- mancata prenotazione degli alloggi
- reiterati ritardi o consegne parziali od errate dei documenti di viaggio, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate
- per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rapporto di fiducia e/o il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, dopo almeno due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate a mezzo PEC dall'Istituto scolastico

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Istituto scolastico avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 26 - ACQUISTI DIRETTI

L' I.I.S., si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, acquisti diretti con operatori o concessionari autorizzati a condizioni più vantaggiose, senza che gli operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro nulla possano pretendere nei confronti dell'Istituto scolastico stesso e senza preventiva informazione.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Brescia.

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato Speciale D'appalto si rimanda all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.